



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

☎ 0941/961060 - 961307 📠 0941/961041

Ordinanza Sindacale n° 103 del 10 novembre 2014

## IL SINDACO

**PREMESSO** che, le eccezionali precipitazioni a carattere temporalesco, riversatesi su tutto il territorio comunale nelle precedenti settimane, con rovesci di forte intensità, diffuse e protratte grandinate, hanno evidenziato una manifesta criticità delle cunette, fossi di guardia, caditoie e tombini molto spesso intasati da fogliame e rifiuti, anche provenienti da fondi finitimi di proprietà privata.

**PREMESSO** che, in occasione delle precipitazioni piovose più intense, l'acqua piovana anziché defluire regolarmente verso la rete di scolo principale, ristagna nella sede stradale e pubbliche vie.

**ACCERTATO** che le cause di tali inconvenienti posso essere attribuite:

- alla occlusione come alla mancata o scarsa manutenzione degli scoli privati;
- alla occlusione e scarsa manutenzione delle cunette longitudinali alla sede viaria;
- all'intasamento delle caditoie per l'allontanamento delle acque verso ricettori finali;

**RITENUTO** che al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone urbane ed extraurbane occorre ripristinare e mantenere in efficienza le cunette, fossi di guardia, caditoie e tombini adiacenti ed a servizio delle strade comunali presenti su tutto il territorio comunale, sino alla loro immissione nei ricettori finali;

**RICONOSCIUTA** la necessità di garantire la regolare viabilità delle strade ad uso pubblico per evitare pericoli per il regolare flusso veicolare, bisogna compiere tutte quelle attività di manutenzione che si renderanno indispensabili per allontanare rapidamente l'acqua dalla sede stradale, evitando all'uopo che le acque di ruscellamento dei versanti o di pioggia possano interferire con il corpo stradale;

**VISTI** gli artt. 29, 31, 32 e 33 del nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali, la corretta manutenzione di canali artificiali, dei manufatti esistenti al di sopra di essi e delle piantagioni e siepi;

**RICHIAMATE** le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare l'art. n. 32 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.);

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## **ORDINA**

1. Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni frontisti delle strade pubbliche di regolare l'afflusso delle acque provenienti dai propri fondi, al fine di evitare l'incontrollato riversamento delle stesse sul piano viario.
2. Al Responsabile dell'Area Tecnica 1 di provvedere immediatamente alla organizzazione delle attività manutentive necessarie per garantire il libero deflusso delle acque negli impluvi naturali, provvedendo all'individuazione di una ditta specializzata che possa effettuare urgentemente la pulizia delle cunette, dei fossi di guardia, delle caditoie e dei tombini adiacenti alle strade comunali, nonché di proprietà dell'ANAS e/o della Provincia Regionale di Messina, purchè rientranti nell'ambito del centro abitato, giusta perimetrazione approvata con D.G. Municipale n° 64 del 16.06.1993.
3. All'A.N.A.S. di provvedere con la massima sollecitudine e, comunque, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica della presente, alla manutenzione e pulizia delle strade di propria competenza, ovvero al decespugliamento delle ripe ed alla

**rimozione del materiale detritico accumulatosi nelle cunette longitudinali alla sede viaria.**

## AVVERTE

l'A.N.A.S. che, nella denegata ipotesi di mancato adempimento di quanto ordinato al punto 3) del presente provvedimento amministrativo, il Comune di Naso interverrà in via sostitutiva all'esecuzione delle summenzionate opere di manutenzione ordinaria - previa formale comunicazione di ulteriore diffida - imputandone ad esclusivo carico dell'A.N.A.S. tutti i relativi costi e maggiori oneri che ne deriverebbero, ritenendoli, in ogni caso, responsabili di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'intemperività e/o dall'eventuale omissione degli atti di loro esclusiva competenza, tenuto conto che tale comportamento reiteratamente omissivo esporrebbe a grave pericolo la collettività e, come tale, integrerebbe gli estremi disciplinati dalle fattispecie di cui agli artt. 56, 450 e 650 c.p.

## DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata ai locali agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Responsabile dell'Area Tecnica;
- All'ANAS S.p.A. - distaccamento di Catania;
- Alla Provincia Regionale di Messina;
- Alla Stazione dei Carabinieri;
- Al Corpo di Polizia Municipale;
- Al locale Distaccamento del Corpo Forestale;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Segretario Comunale.

## INFORMA

Che l'amministrazione competente è il Comune di Naso;

Che ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'Arch. Mario Sidoti Migliore, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

**IL SINDACO**

Avv. Daniele Letizia

